

DISCIPLINARE , di cui all'art. 20 della legge regionale 11/87.

PREMESSA NORMATIVA

1. l'art. 10, ultimo comma, della Legge 8 agosto 1985, n. 443, dispone che "Le Regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato";
2. l'art. 13, comma 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dispone che gli Albi Provinciali delle Imprese Artigiane e le Commissioni Provinciali per l'Artigianato hanno sede normalmente presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato. Apposita convenzione regola i conseguenti rapporti fra le Regioni e le Camere.
3. l'art. 20, primo comma, della Legge Regionale n.11 del 28/02/1987 dispone che "fino all'istituzione degli Uffici Provinciali dell'Ente Regionale per lo Sviluppo e Valorizzazione dell'Artigianato - ERSVA - le Commissioni Provinciali hanno sede presso le Camere di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura";
4. l'art. 20, secondo comma, della Legge Regionale n. 11 del 28/02/1987 prevede che "Il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi del quarto comma, dell'art. 13 della Legge 8 agosto 1984, n. 443, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle Commissioni Provinciali e della Commissione Regionale dell'Artigianato, è autorizzato a stipulare apposita Convenzione con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
5. l'art. 2, primo comma, della legge 29 dicembre 1993 n.580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" prevede che le Camere di Commercio esercitino le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle Regioni;

DISCIPLINA a cui attenersi

Art. 1 Sede

1. In esecuzione dell'art. 13, comma 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, gli Albi Provinciali delle Imprese Artigiane e le Commissioni Provinciali per l'Artigianato avranno sede presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.
2. Le Camere di Commercio si impegneranno a rendere disponibili alle C.P.A. locali idonei e funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, rendendoli distintamente individuabili con forniture di relative suppellettili.

Art. 2 - modalità procedurali

1. Tutti gli atti, certificati e la corrispondenza attinenti le funzioni attribuite alle C.P.A. saranno emessi con l'intestazione "Regione Campania - Commissione Provinciale per l'Artigianato di.....presso Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";
2. Le Camere di Commercio provvedono a dotare i locali messi a disposizione delle C.P.A. di arredi e attrezzature tecniche adeguate ad assicurare il funzionamento delle C.P.A. e la tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane.

Art. 3 Obblighi della CCIAA

1. Le Camere di Commercio assicureranno alle C.P.A., nel rispetto delle norme e della prassi che disciplinano la materia all'interno dell'Ente, l'utilizzo dei beni ed ogni altro supporto operativo utile al regolare espletamento dei compiti delle C.P.A.;

Art. 4 (Personale)

1. La copertura dell'organico delle C.P.A. sarà costituito da personale regionale, salvo diverso accordo tra le singole Camere di Commercio e la Regione Campania, con esclusione del Segretario messo a disposizione della Camera di Commercio nella figura di un

funzionario avente idonea qualifica che, nell'espletamento dei compiti ad esso affidati, dal punto di vista operativo e funzionale, risponde al Presidente della C.P.A. e ne esegue le direttive.

2. Le funzioni di segreteria della CPA possono essere svolte anche da un funzionario regionale avente idonea qualifica, che risponde per l'esercizio delle sue funzioni al Presidente della CPA e ne esegue le direttive, nel caso di impossibilità della Camera di Commercio a nominare un proprio funzionario.

Art. 5 – Spese di funzionamento

1. Le spese per il funzionamento e per le attività delle C.P.A., saranno a carico della Regione, saranno riconosciute *nel limite massimo* in € 10,00 per ciascuna impresa artigiana iscritta nel relativo Albo ed annotata nell'apposita sezione del Registro delle Imprese.
2. Il rimborso forfettario, come individuato al comma 1, è suscettibile di rivalutazioni sulla base di intervenuti maggiori costi sostenuti dalle CCIAA, previo accordo tra le parti.
3. Si stabilisce che i proventi relativi ai diritti di segreteria per certificazioni non dovranno essere detratti dalle spese indicate dal comma 1 (di cui sopra).
4. Per tutte le Camere di Commercio il dato ufficiale di riferimento per la comunicazione del numero di imprese artigiane iscritte nel Registro delle Imprese ai fini del rimborso delle spese di funzionamento, deve essere quello reso disponibile da Infocamere sul proprio sito istituzionale www.infocamere.it (stock - view), con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente alla liquidazione.
5. Il rimborso di tutte le spese – al netto dei proventi di certificazioni di cui al precedente comma 1 – dovrà avverrà in due soluzioni. Una prima rata di acconto – pari al 50 % degli importi di cui al comma 2 – sarà versata entro il mese di marzo dell'anno in corso, sulla base di una comunicazione relativa al numero di imprese iscritte nell'Albo al 31 dicembre dell'anno precedente. Il conguaglio per il restante 50 % sarà liquidato entro il mese di marzo dell'anno successivo, sulla base di un rendiconto contenente l'indicazione delle spese effettuate e redatto secondo un format da stabilire, sia quanto alle voci di spesa che ricalcano quelle contenute nel Bilancio camerale, sia quanto al tipo di parametro.

Art. 6 Norme procedurali

La Convenzione disciplinerà inoltre:

1. l'organico delle CPA
2. le funzioni del Segretario
3. l'orario di apertura al pubblico
4. le spese di funzionamento ammissibili
5. le procedure relative all'Albo delle imprese artigiane – iscrizione , cancellazione , variazioni
6. gestione dati